

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 9521990634, nella persona del dott. Sylvain Bellenger, in qualità di Direttore Generale, l.r.p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Napoli, in via Miano 2 – 80131 Napoli, d'ora in poi denominato singolarmente "Museo" Pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

E

l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, codice fiscale 80040520639, rappresentata dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04/04/1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, d'ora in poi denominata singolarmente "Ateneo" e congiuntamente "Parti". Pec: rettore@pec.unisob.na.it

Premesso che

- il Museo e Real Bosco di Capodimonte è Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato quale Ufficio di livello dirigenziale generale istituito ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 171/2014, ed ha tra le sue attività principali la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, in ossequio con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- tra le attività di valorizzazione cui è preordinata la funzione del Museo rientrano quelle di cui agli artt. 118 e 119 del citato Codice, che promuove la sottoscrizione di accordi ed iniziative in concorso con le Università funzionali alla promozione ed al sostegno di ricerche studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale del territorio e la sua fruizione;
- l'Ateneo ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario. Esso rappresenta un polo scientifico regionale, nazionale ed internazionale per la ricerca, la formazione e l'alta formazione di professionisti delle Aree delle Scienze Umane, Giuridiche e Sociali;
- l'Ateneo, con i suoi Dipartimenti, Centri di Ricerca e di alta formazione, ha assunto l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche, ed economiche, la testimonianza della vitalità e del valore europeo della grande tradizione umanistica e di pensiero del Mezzogiorno, nonché la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni;
- l'Ateneo opera secondo principi di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile e principi di responsabilità, come disciplinati dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto della Costituzione e delle vigenti leggi dello Stato;
- l'Ateneo ha attivato negli anni una rete partenariale territoriale per lo sviluppo dei propri obiettivi istituzionali e in particolare per il miglior raggiungimento degli obiettivi di Terza Missione;
- l'Ateneo è impegnato nello scambio di conoscenze con altre realtà accademiche e istituzionali, così da determinare processi di condivisione utili agli studenti e ai cittadini tutti.

Visti

- la legge 241/90 e ss.mm.ii. recante *“norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* che all’art. 15 prevede che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la legge 15 maggio 1997 N.127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo”*;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42 e s.m.i., recante *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”*, ed in particolare gli artt. 112 e ss;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 N. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e valutazione della performance”*;
- lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- lo Statuto di Ateneo dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa .

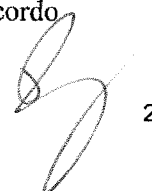
Considerato che

- il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha un patrimonio di oltre 47.000 opere d’arte, solo in parte esposta all’interno delle 124 sale espositive, rappresentativo della storia collezionistica e dell’arte dai Farnese ai Savoia e dagli Angioni al viceregno Austriaco, nonché una collezione di opere d’arte contemporanea e di fotografia;
- nell’ambito dei fondi di cui al GPBC sono stati finanziati lavori di ammodernamento del Piano I e II del Museo, cui conseguenzialmente corrisponderà una nuova progettazione dell’allestimento delle opere d’arte esposte;
- pertanto, il Dipartimento Curatoriale del Museo sta lavorando ad un progetto di riordino di tutto il patrimonio culturale di afferenza del sito ed allo studio di una nuova interpretazione delle collezioni del Museo;
- il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa conta tra i suoi docenti i maggiori esporti della Storia dell’arte moderna e contemporanea, che già in passato hanno prestato attività di collaborazione con gli Istituti museali del territorio napoletano;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico e privato, cui la legge attribuisce il compito di soddisfare, per quanto attiene lo studio, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale, interessi pubblici coincidenti, il cui esercizio sinergico consentirà di massimizzare i risultati delle attività oggetto del presente accordo;
- le Parti sono, pertanto, interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata ad un progetto di studio, rilettura e nuova interpretazione delle collezioni di pertinenza del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente del presente Accordo



2

Articolo 2 Obiettivi

Il presente Accordo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/90, il rapporto di collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa per la realizzazione di un progetto di studio, rilettura e nuova interpretazione delle collezioni di pertinenza del Museo.

In particolare, le Parti collaboreranno, previa attività di studio e ricerca delle collezioni del Museo a supporto del Dipartimento Curatoriale, ad un Progetto di rilettura, reinterpretazione e riorganizzazione della collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte, funzionale alla proposizione di un nuovo racconto e di nuovi avvicinamenti/accostamenti tra le opere d'arte con particolare attenzione, nella fase iniziale di studio, alle opere del periodo del 500 e 600. L'attività progettuale, attraverso la realizzazione di un nuovo accrochage delle opere all'interno del percorso espositivo, sarà sottesa a sviluppare la flessibilità intellettuale, a rinnovare e diversificare la percezione cognitiva dei quadri, stimolando una rinnovata curiosità e conoscenza delle pitture da parte dei fruitori del Museo, ed attraendo nuovi target di pubblico.

Articolo 3 Responsabili

Ciascuna delle Parti si impegna, ai fini della realizzazione del presente Accordo, a nominare un proprio referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti rispondono del loro operato ai rispettivi rappresentanti legali. I referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- a) per il Museo e Real Bosco di Capodimonte il Direttore, la Dott.ssa Alessandra Rullo e la Dott.ssa Patrizia Piscitello
- b) per l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, il prof. Stefano Causa, su designazione del Rettore, anche in considerazione del rapporto di collaborazione già maturato in questi anni con il Museo, in occasione degli eventi espositivi curati.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire un referente, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento degli interventi oggetto dell'accordo, uno o più referenti si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 4 Oneri economici

Il presente accordo non comporta alcun onere economico a carico delle Parti.

Articolo 5 Copertura assicurativa

L'Ateneo garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi.

Il Museo garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 6 Durata

Il presente Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato unicamente per iscritto con atto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7 Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 8 Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Tutti i risultati parziali o finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti

Art. 9 Comunicazione e promozione

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e impostano la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali e didattiche generate della loro collaborazione in modo da renderne evidenti identità e ruolo.

Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali.

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale o di singolo progetto, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito al presente Accordo, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata con appositi accordi.

Articolo 10 Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente Accordo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente alla vigente normativa privacy europea (Reg. UE 2016/679 "GDPR") e nazionale (d.lgs. 196/2003 e s.m.i).

Si può accedere alle informative sul trattamento dei dati personali (privacy) approvata dall'Ateneo attraverso il sito istituzionale www.unisob.na.it nella sezione privacy.

I predetti dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Resta inteso che gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR non incompatibili con le finalità del trattamento in atto.

Qualora l'attività oggetto del presente Accordo comporti il trattamento di dati personali di terze parti per conto del Titolare del trattamento (Unisob o il Museo), i reciproci obblighi saranno

disciplinati in apposito "data protection agreement" (accordo per la protezione dei dati personali), debitamente sottoscritto dalle Parti.

Articolo 11 Modifiche/integrazioni

Le Parti si riservano di modificare le condizioni previste nel presente Accordo, sottoscrivendo apposite integrazioni concordate in forma scritta.

Laddove necessario, il finanziamento di eventuali integrazioni operative sarà concordato tra le Parti e non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente e formalmente approvate.

Articolo 12 Risoluzione della convenzione

Ciascuna delle Parti ha il diritto di risolvere il presente Accordo per gravi inadempimenti, irregolarità o ritardi gravi nell'esecuzione di quanto stabilito.

Articolo 13 Controversie

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Napoli.

Articolo 14 Spese di registrazione

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo oggetto prestazioni carattere patrimoniale sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 15 Norme Finali

Il presente accordo è impegnativo per le Parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 16 Firma

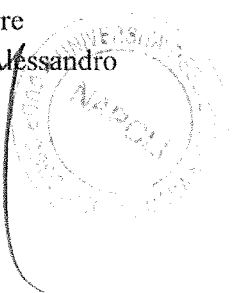
Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stipulata con firma digitale, ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce la firma autografa. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Napoli, ____/____/____

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Il Rettore

Prof. Lucio d'Alessandro



Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Direttore Generale

dott. Sylvain Bellenger